



Partners associati:
Mantovani Dott. Rag. Sergio
Scaini Rag. Andrea
Mantovani Dott. Rag. Michele
Mantovani Rag. Matteo
Scaini Dott. Fabio
Vecchi Rag. Cristina

Professional partners:
Arveti D.ssa Nives
Campostrini Rag. Barbara
Lodigiani Rag. Angelo
Mondadori Rag. Mara
Monesi Rag. Arianna
Olivetti Dott. Marcello
Pinzetta D.ssa Luisa
Scassa D.ssa Sara
Sega D.ssa Barbara
Barretta Dott. Stefano

Mantova – Palazzo Magni
Via Acerbi 35
Telefono 0376369448 224070/1
Telefax 0376/369449
Codice fiscale e P. IVA 01681060206
Email: stumant@mantovanieassociati.it
PEC: stumant@legalmail.it
Sito: www.mantovanieassociati.it

Mantovani & Associati



Studio Professionale Certificato ISO 9001:2015 per le procedure relative a:

- Progettazione ed erogazione di:
 - Servizi contabili e fiscali inclusa la gestione degli adempimenti relativi;
 - Servizi di consulenza tecnico professionale in materia di:
 - Operazioni societarie straordinarie,
 - Predisposizione ed analisi di bilanci,
 - Sistemi contabili e finanziari,
 - Valutazione di aziende,
 - Diritto societario.
 - Servizi di assistenza e rappresentanza nel contenzioso tributario;
 - Servizi amministrativi;
- Erogazione di servizi di Controllo legale dei conti
- Erogazione di servizi di revisione legale di società

Responsabile Sistema Qualità
RAG. ANDREA SCAINI



Certificato n° 50 100 3610 - Rev. 05



CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO

Anno 2019 n. 30

**Invio telematico corrispettivi:
aggiornamenti dalla Legge di
Conversione del D.L. 34/2019**

La Legge di Conversione del D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha confermato l'introduzione dell'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi a partire dal 1° luglio 2019. Tale adempimento è stato introdotto dal D.L. 119/2018 che ha modificato il D.Lgs. 127/2015. L'invio telematico dei corrispettivi è già da tempo operativo per le imprese della grande distribuzione, per i distributori di carburante e per i soggetti che effettuano cessione di beni tramite distributori automatici.

L'art. 2 c. 1 D.Lgs. 127/2015 prevede:

«A decorrere dal 1° gennaio 2020 i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24, primo comma, del suddetto decreto n. 633 del 1972. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano a decorrere dal 1° luglio 2019 ai soggetti con un volume d'affari superiore ad euro 400.000,00. Per il periodo d'imposta 2019 restano valide le opzioni per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi esercitate entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere previsti specifici esoneri dagli adempimenti di cui al presente comma in ragione della tipologia di attività esercitata».

Dal **01.07.2019** tale disposizione è entrata quindi in vigore in anticipo, per i soggetti (di cui all'art. 22 DPR 633/72 commercianti al dettaglio ed attività assimilate) che nell'anno precedente hanno realizzato un **volume d'affari superiore a 400.000,00 euro** i quali, devono certificare i corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini IVA attraverso un **registratore telematico** (in alternativa, possono utilizzare un server telematico) al fine di procedere all'invio degli incassi giornalieri all'Agenzia delle Entrate.

Dal 01.01.2020, per tali soggetti, **l'obbligo sarà generalizzato e riguarderà tutti gli esercenti, indipendentemente dal volume d'affari.**

Per volume d'affari si intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente con riferimento a un anno solare ed al fine di individuare il superamento della soglia di 400.000,00 si deve fare riferimento al volume d'affari complessivo dell'anno 2018 individuando:


- Svolgimento di sola attività di commercio dettaglio ed assimilato = verifica superamento Volume Affari di euro 400.000,00;
- Svolgimento di attività miste (operazioni soggette a fattura ed operazioni di commercio al minuto certificate da corrispettivi) = verifica superamento V.A. di euro 400.000,00 e verificare se le attività certificate da corrispettivi superano l'1% del V.A. totale 2018.

Sono considerate attività di commercio al dettaglio **"marginali"** le operazioni i cui **ricavi/compensi non sono superiori all'1% del volume d'affari 2018.**

Esempio: Un'impresa che produce beni nel 2018 ha realizzato un volume d'affari complessivo pari a € 800.000,00. La stessa dispone di uno "spaccio" per la vendita al dettaglio dei propri prodotti dal quale ha conseguito ricavi pari a € 5.000,00.

Dall'01.07.2019 l'impresa, pur avendo un volume d'affari 2018 superiore a € 400.000,00, non è tenuta, all'invio telematico dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate, in quanto la vendita al dettaglio risulta "marginale" rispetto alle cessioni fatturate. Si evidenzia che tali **operazioni "marginali", esonerate (sino al 31.12.2019) dall'invio telematico dei relativi corrispettivi, devono continuare ad essere certificate / documentate** mediante il rilascio di **scontrino / ricevuta fiscale.**

Parrebbe (come scritto su riviste fiscali) che il riferimento al **"computo su base annuale"** possa comportare la necessità di procedere con il **ragguaglio ad anno per i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2018.**





- (*) Per i soggetti che hanno iniziato l'attività:
- nel 2018 parrebbe vada effettuato il ragguglio ad anno.

Così, ad esempio, un soggetto che ha iniziato l'attività l'01.04.2018 conseguendo un volume d'affari pari a € 330.000,00 dovrà considerare il volume d'affari ragguagliato pari a € 440.000,00.

- nel 2019, l'obbligo decorre dall'01.01.2020

Il nuovo obbligo:

- sostituisce la registrazione dei corrispettivi di cui all'art. 24, primo comma, del decreto IVA (che resta comunque possibile su base volontaria);
- sostituisce le modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima declinato attraverso ricevuta fiscale o scontrino fiscale, fermo restando l'obbligo di emissione della fattura su richiesta del cliente.

Lo scontrino cartaceo e la ricevuta fiscale vengono sostituiti quindi dallo **scontrino digitale** ed al cliente viene rilasciato in formato cartaceo il cosiddetto "**documento commerciale**" che, qualora integrato con l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA, assume anche **valenza fiscale**, con conseguente possibilità di essere utilizzato come documento idoneo alla deduzione della spesa. Resta fermo l'obbligo di emissione della fattura elettronica se richiesta dal cliente al posto dello scontrino.

La trasmissione dei corrispettivi avviene utilizzando un orario casuale all'interno dell'intervallo di funzionamento del dispositivo nella fascia oraria 00:00 – 22:00. Contestualmente alla trasmissione il Registratore Telematico riceve dal sistema l'esito che attesta l'avvenuto controllo. La trasmissione dei dati giornalieri avviene con frequenza variabile entro un intervallo massimo di 5 giorni. Per tutta la durata dei 5 giorni previsti il Registratore Telematico deve ripetutamente tentare la trasmissione del file elaborato. (*specifiche tecniche 7.0 aprile 2019*).

Per quanto concerne la trasmissione dei corrispettivi, preme evidenziare che l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato da alcuni giorni l'area riservata "Fatture e Corrispettivi", secondo quanto previsto dal Provvedimento n° 99297 del 18 aprile 2019 mettendo a disposizione dell'utente tre diverse funzioni utilizzabili solo nei seguenti casi:

1. **assenza di rete:** la funzione è utilizzabile esclusivamente nel caso in cui il Registratore Telematico, dopo aver memorizzato i dati dei corrispettivi e aver predisposto e sigillato il file da comunicare all'Agenzia delle entrate, non sia in grado di trasmettere lo stesso nei termini stabiliti. Questo servizio è finalizzato solo alla trasmissione di un file già opportunamente creato e sigillato dall'RT;
2. **dispositivo fuori servizio:** la funzione è destinata agli esercenti che non riescono a memorizzare elettronicamente i corrispettivi giornalieri e trasmettere telematicamente il file dei corrispettivi per malfunzionamento del dispositivo. I dati dei corrispettivi giornalieri potranno essere acquisiti a sistema mediante la presente funzionalità solo se il Registratore telematico/Server RT si trova nello stato "Fuori Servizio";
3. **trasmissione scartata:** la funzione è destinata agli esercenti che, nel trasmettere il file dei corrispettivi, hanno ricevuto uno scarto esclusivamente per le seguenti situazioni:
 - 00203 - Data nel futuro sull'elemento Data Ora Rilevazione
 - 00212 - L'elemento Trasmissione/Dispositivo obbligatorio

Con questa ultima funzione sarà possibile modificare il corrispettivo solo in relazione alla matricola di cassa se omessa ed alla data di rilevazione dei dati.

La Legge di Conversione del D.L. 34/2019 ha introdotto novità anche per quanto riguarda la cadenza della comunicazione dei corrispettivi e l'aspetto sanzionatorio, in particolare previsto che:

- con riferimento al primo punto è stato previsto che **la memorizzazione dei dati dei corrispettivi deve essere giornaliera, mentre l'invio telematico dei file dei corrispettivi deve avvenire entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione**. Ciò significa che per i commercianti al minuto l'invio telematico deve essere effettuato entro 12 giorni dalla consegna del bene e dal contestuale pagamento del corrispettivo, mentre per coloro che svolgono prestazioni di servizi assimilate al commercio al minuto i 12 giorni decorrono dal pagamento;
- per quanto riguarda l'aspetto sanzionatorio, il Legislatore ha introdotto una **moratoria delle sanzioni** per venire incontro ai numerosi soggetti che non sono riusciti a installare per tempo il Registratore Telematico; la moratoria riguarda il periodo che va:
 - dal 1° luglio 2019 al 31 dicembre 2019 per gli esercenti con volume d'affari superiore a 400.000 Euro;
 - dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 per gli esercenti con volume d'affari fino a 400.000 Euro.

In particolare è stato previsto che nel sopraindicato lasso temporale **non si applichino le sanzioni** previste dall'articolo 2 comma 6 del D.Lgs 127/2015 **se la trasmissione telematica è effettuata entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, fermo restando i termini di liquidazione dell'Iva.**

Tuttavia non è ancora chiaro se con l'espressione *"entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione"* debba intendersi che l'invio dei corrispettivi del mese debba essere effettuato prima che inizi il mese successivo (ad es. i corrispettivi di luglio dovranno essere trasmessi entro il 31 luglio) oppure prima che termini il mese successivo (ad es. i corrispettivi di luglio dovranno essere trasmessi entro il 31 agosto).

La moratoria semestrale delle sanzioni di cui all'articolo 2 comma 6 del D.Lgs 127/2015 comporta che non trovino applicazione le sanzioni previste:

- per la mancata emissione di ricevute e scontrini di cui all'articolo 6 comma 3 D.Lgs 471/1997 e
- per la reiterazione di tale violazione di cui all'articolo 12 comma 2 D.Lgs 471/1997.

Nello specifico le disposizioni richiamate dall'articolo 2 comma 6 del D.Lgs 127/2015 prevedono rispettivamente che:

- *nel caso di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali (...) la sanzione è in ogni caso pari al 100% dell'imposta corrispondente all'importo non documentato. La stessa sanzione si applica in caso di omesse annotazioni su apposito registro dei corrispettivi relativi a ciascuna operazione in caso di mancato o irregolare funzionamento degli apparecchi misuratori fiscali. Se non constano omesse annotazioni, la mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione è punita con sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000;*
- *nel caso di contestazione nel corso di un quinquennio, di quattro distinte violazioni dell'obbligo di emettere la ricevuta fiscale o lo scontrino fiscale compiute in giorni diversi, anche se non sono state irrogate sanzioni accessorie, è disposta la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre giorni ad un mese. Il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi.*



Preme inoltre sottolineare che nell'ambito della moratoria delle sanzioni, l'Agenzia delle Entrate con Circolare 15/E del 29 giugno 2019, ha chiarito che **nel primo semestre di vigenza dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, sia chi dispone di un Registratore Telematico già accreditato e in funzione che coloro che ne sono privi (o se lo hanno a disposizione non è ancora in servizio), devono trasmettere i corrispettivi entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ferma restando la memorizzazione giornaliera.**

In particolare per coloro che non hanno ancora il Registratore Telematico a disposizione (o che non lo hanno in servizio), la memorizzazione giornaliera dei corrispettivi deve avvenire utilizzando i registratori di cassa già in uso ovvero emettendo le ricevute fiscali.

Ciò significa che fino al momento di adozione del Registratore Telematico, permane l'obbligo di rilascio al cliente dello scontrino fiscale, ovvero della ricevuta, nonché l'obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi e di liquidazione periodica dell'Iva nei termini ordinari.

Le modalità di trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia **per coloro che non hanno ancora la disponibilità del Registratore Telematico o che non lo hanno in servizio** saranno definite con un apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

Studio Mantovani & Associati s.s.

Dr. Sergio Mantovani